

PIANO TRIENNALE 2003/2005 DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE

PREMESSA

La legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), prevede all'articolo 5 che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un piano triennale – ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione) – per dare attuazione alle misure introdotte dalla stessa legge rivolte:

- a) al sostegno delle attività di informazione e comunicazione degli enti locali;
- b) alla formazione professionale del personale della Regione e degli enti locali impiegato nelle stesse attività;
- c) al sostegno dello sviluppo e qualificazione del sistema dell'informazione locale;
- d) alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione;
- e) alla formazione professionale delle imprese del settore.

Per una efficace operatività del piano occorre tradurre gli interventi con snelle procedure che consentano di conseguire, in tempi brevi, gli obiettivi cui sono rivolti.

E' da evidenziare che gli interventi possono distinguersi in due categorie:

- quelli rivolti a sostenere o qualificare le attività di comunicazione e informazione istituzionale della Regione e degli enti locali, cioè interna agli enti;
- quelli, esterni agli enti, rivolti allo sviluppo e rafforzamento del sistema dell'informazione regionale, composto dagli operatori della comunicazione, dalle attività, dal pubblico.

Gli interventi della prima categoria traggono la loro ragion d'essere, oltre che dalla legge regionale, dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) che ha disciplinato le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Essi hanno trovato un parziale avvio nell'ambito dei programmi del Progetto "Una Toscana più efficiente e meno burocratica" e dei programmi attuativi della l.r. 40/2001, per l'incentivazione dei forme associative dei comuni.

I secondi in parte ampliano e rafforzano gli incentivi a sostegno degli investimenti delle imprese del settore, già introdotti con la legge regionale 62/1997 e che hanno registrato un basso indice di utilizzazione. Le agevolazioni sugli interessi dei mutui delle imprese sono state potenziate anche con incentivi in conto capitale e un aumento delle garanzie

sussidiarie. Ulteriori incentivi sono stati previsti per sostenere le attività formative del personale delle imprese.

Con un carattere decisamente originale, si presenta infine, la misura per favorire l'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione, che richiede particolare attenzione nella traduzione operativa.

Per l'attuazione del piano, sono stati riservati nel bilancio pluriennale gli stanziamenti indicati nella tabella riportata nel paragrafo finale: sono solo delle previsioni di massima, che dovranno essere calibrate nella ripartizione fra le varie misure e nel loro dimensionamento in relazione al "tiraggio" dei diversi interventi, che sono descritti, di seguito, nei loro contenuti e obiettivi, nelle procedure di attuazione e di valutazione.

ELEMENTI DI ANALISI

L'attività di comunicazione e informazione degli enti locali in Toscana ha avuto in questi ultimi anni un decisiva crescita, con la dotazione di strutture, l'aumento degli investimenti in risorse finanziarie e umane, la qualificazione del personale impiegato, anche sotto la spinta della legge 150/2000. Sono 150 i comuni dotati di URP; e un centinaio dispongono di un ufficio stampa. Le amministrazioni di maggiori dimensioni dispongono anche di altre strutture per gestire ambiti specializzati di attività, a partire dall'informazione via web, che ha trovato impulso nello sviluppo della Rete Telematica Regionale Toscana.

Vi è sempre più la consapevolezza dell'importanza della comunicazione come servizio al cittadino e come strumento essenziale per una efficace amministrazione pubblica. Il personale addetto alle strutture è stato un fattore fondamentale di cambiamento e di innovazione. La valorizzazione professionale attuata dalla legge 150/2000 ha accresciuto la consapevolezza del proprio ruolo. La Regione, con la l.r. 22/2002, si è proposta di sostenere questo processo di qualificazione e crescita della comunicazione pubblica, con vari interventi: dai corsi formativi del personale all'incentivazione di progetti di miglioramento delle attività e per la gestione associata dei servizi, indispensabile per gli enti di minore dimensione.

Ma la comunicazione pubblica richiede per il suo sviluppo anche un efficiente sistema di mezzi di informazione diffusi sul territorio. Essi costituiscono uno strumento essenziale per la vita della comunità regionale. La Toscana dispone di una consistente dotazione di mezzi: più di 40 emittenti televisive, più di 60 emittenti radiofoniche, due quotidiani regionali con cronache provinciali, quattro quotidiani nazionali con cronaca toscana, altri quotidiani e periodici locali. Considerando le aziende di servizi, il sistema supera le 200 imprese. Ma diversamente dall'editoria a stampa, il settore radiotelevisivo è composto per la massima parte di aziende di piccolissime dimensioni, con limitate capacità produttive.

La fase che sta attraversando il settore - con le trasformazioni tecnologiche, la transizione al digitale, lo sviluppo del multimediale e di fornitura integrata di contenuti multicanale e multiplatforma, l'ibridazione dei media tradizionali con Internet - costituiscono una sfida

rilevante e impegnativa per gli operatori locali, ma anche un'occasione significativa di crescita e rafforzamento, che la Regione si propone di favorire con gli interventi del presente Piano.

E' auspicabile in particolare che i processi evolutivi in atto si indirizzino, come del resto indicato dalla legge, verso forme di concentrazione, integrazione, associazione, in modo da superare limiti e difficoltà che gravano sulle imprese di modeste dimensioni, specie in ambito radiotelevisivo, esposte alla forte penetrazione di gruppi nazionali. Le innovazioni e ibridazioni tecnologiche offrono opportunità in tal senso anche in settori attigui (informatico, telefonico ecc.).

La presenza di operatori della comunicazione legati al territorio e alla cultura della Toscana, sempre più organizzati in sistema, è una risorsa di grande importanza per la Regione, anche in relazione a specifici progetti e interventi promossi dalla Giunta regionale: dal Portale Internet, ai programmi promozionali, alle attività di comunicazione pubblica, ai programmi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

1. PRIMA MISURA: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

1.1. Obiettivi

Sono indicati dall'articolo 18, commi 1 e 2, della l.r.22/2002, il quale prevede che:

- *comma 1*, la Giunta regionale sostiene, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti, le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali che secondo le finalità e i principi della presente legge, decidano di favorire, sviluppare e qualificare la propria attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico;
- *comma 2*, in particolare la Regione incentiva la gestione associata di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico da parte degli enti locali nell'ambito degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sostiene le iniziative finalizzate a innovare i servizi di informazione ai cittadini.

Quanto alle forme di cooperazione di cui al comma 1, si ritiene utile incentivare con contributi progetti innovativi volti a migliorare le forme di comunicazione pubblica a livello locale, in una logica di integrazione delle attività di comunicazione degli enti, di semplificazione delle informazioni fornite ai cittadini, di riduzione della spesa, di valorizzazione del ruolo dei media locali.

L'integrazione delle attività è particolarmente utile per gli enti di media-piccola dimensione, per la difficoltà che questi incontrano singolarmente a gestire strumenti e modalità di

comunicazione di complessa gestione (ad esempio, periodici di informazione, format informativi tramite radio e televisioni locali, ecc.).

Quanto all'incentivazione della gestione associata dei servizi di informazione e comunicazione, di cui al comma 2, l'intervento di sostegno finanziario è già stato previsto per l'anno 2002 dalla deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, attuativa della l.r. 40/2001 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni). Nella prima metà del 2003, sulla base delle proposte presentate dagli enti locali, la Regione individuerà i livelli ottimali, le funzioni e i servizi gestiti in forma associata da incentivare, con un contributo forfettario iniziale e con contributi annuali per un massimo di cinque anni.

I fondi resi disponibili con la l.r. 22/2002, sulla base del presente piano triennale, saranno erogati agli enti locali interessati, negli anni 2003-2005, per il concreto esercizio della funzione associata, secondo i livelli di aggregazione previsti dalla l.r. 40/2001. Sarà così realizzata una efficace sinergia tra i due provvedimenti legislativi richiamati.

1.2 Intervento

Si articola su due misure coerentemente con il disposto della legge:

- a) Attuazione di progetti innovativi (articolo 18, comma 1, l.r. 22/2002) che rispondano a criteri tecnico-qualitativi definiti annualmente dalla Giunta Regionale tenuto conto dei provvedimenti di attuazione della l.r. 40/2001: erogazione di un contributo una tantum, in misura del 20% sulle spese vive sostenute, fino a un massimo di 25.000,00 euro; qualora lo stanziamento risulti insufficiente verrà ridotto in maniera proporzionale.
- b) Gestione associata di servizi di informazione e comunicazione (articolo 18, comma 2, l.r. 22/2002): erogazione di un contributo annuo, per un massimo di tre anni.

1.3 Procedure di attuazione

I contributi di cui al precedente punto 1.2 saranno assegnati impiegando per ciascuna misura la metà del finanziamento disponibile. Detti contributi concorrono a finanziare il concreto svolgimento della gestione associata, tenuto conto dei provvedimenti di attuazione della l.r. 40/2001. I contributi di cui alla misura b) saranno determinati ripartendo le risorse disponibili sulla base delle spese considerate ammissibili e delle modalità di concessione determinate con deliberazione della Giunta regionale.

1.4 Valutazione

Dovrà essere orientata a rilevare gli effetti che i progetti innovativi e la gestione associata dei servizi producono sulla capacità e l'efficacia comunicativa degli enti, in termini di attività svolta dai servizi, di azioni di comunicazione mirate effettuate, di sviluppo nell'impiego di nuovi strumenti e modalità di comunicazione e dei risultati conseguiti.

2. SECONDA MISURA: INTERVENTI FORMATIVI DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

2.1. Obiettivi

L'articolo 18, comma 3, della l.r. 22/2002, descrive la misura, disponendo che la Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del personale di tali enti addetto alle attività di informazione, comunicazioni e relazioni con il pubblico, rinviando alle previsioni di piano per l'individuazione dei modelli formativi.

Nel corso del 2002, prima dell'approvazione della l.r. 22/2002, la Giunta regionale ha promosso un progetto per i corsi di formazione previsti dalla l.150/2000, per confermare nelle funzioni il personale degli enti locali impiegato nelle attività di informazione e comunicazione e sprovvisto dei titoli richiesti dalla legge. Il progetto formativo è stato finanziato con i fondi regionali e del Fondo sociale europeo (FSE), e comporta un onere di spesa di 450.000,00 euro.

Il progetto si è articolato nelle seguenti azioni:

- a) censimento dei fabbisogni degli enti circa il personale da confermare nelle funzioni; sono stati complessivamente segnalati, da parte degli Enti locali, n. 45 di addetti alle attività di informazione (uffici stampa) e di n. 410 addetti agli uffici relazione con il pubblico (URP) e strutture analoghe di comunicazione;
- b) indizione di una gara di appalto per l'individuazione d una agenzia formativa cui affidare l'incarico di tenere i corsi di formazione, con le modalità e i contenuti indicati dal Regolamento di attuazione della l. 150/2000.

La gara di appalto ha portato, ai primi di ottobre di quest'anno, alla scelta, come vincitore, del progetto presentato congiuntamente dalle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena, di cui si fornisce una scheda informativa in allegato.

2.2 Intervento

Nel 2003 si svolgeranno pertanto detti corsi di formazione del personale degli enti locali; nel corso dell'anno i corsi saranno estesi anche al personale della Regione e degli enti regionali dipendenti.

Stante il rilevante impegno richiesto dall'intervento, si promuoveranno, per il 2004-2005, previa concertazione con le associazioni degli enti locali, azioni formative finalizzate a specifiche figure professionali – non interessate dai corsi attuati nel 2003 – o connesse a progetti innovativi nel sistema della comunicazione pubblica regionale.

2.3 Procedure di attuazione

E' stata già richiamata la procedura seguita per il progetto formativo per l'anno 2003. Si ritiene utile, anche in relazione agli obiettivi di integrazione e coordinamento degli enti, di sviluppare la collaborazione con ANCI, UNCEM e URPT operando, in particolare, per le azioni formative finalizzate da promuovere nel 2004-2005.

2.4 Valutazione

La valutazione ex ante, con apposito questionario inviato agli enti locali, consente di stimare i bisogni e calibrarli numericamente in relazione agli obiettivi e alle risorse finalizzabili. Il tasso di abbandono dei corsi sarà un buon indice della valutazione in itinere. La valutazione ex post potrà effettuarsi valutando, il gradimento, il numero dei formati rispetto ai partecipanti, e l'eventuale livello di apprendimento (d'intesa con gli enti).

3. TERZA MISURA: INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE LOCALE

3.1 Obiettivi

L'articolo 34 della l.r. 22/2002 stabilisce che la Regione interviene, in favore delle imprese toscane iscritte al registro degli operatori della comunicazione, con l'erogazione di contributi, in conto capitale e in conto interessi, e con la concessione di garanzie sussidiarie, per sostenere "progetti di innovazione tecnico-produttiva e di miglioramento degli standard di qualità, di realizzazione, ampliamento, modifica degli impianti e dei processi, di miglioramento della distribuzione e promozione".

Gli interventi di sostegno devono essere orientati in particolare, dispone ancora lo stesso articolo 34, verso i progetti di investimento presentati da associazioni o consorzi di imprese o da singole imprese facenti parte di forme associative. E' questo un primo obiettivo prioritario indicato dalla legge, teso a stimolare integrazioni o collaborazioni aziendali, utili a superare lo stato di frammentazione e di ridotte dimensioni delle imprese del settore.

Altri criteri di priorità si rendono necessari, per rendere più mirata l'azione di sostegno, in considerazione dell'ampia diversificazione delle imprese, per caratteristiche, capacità produttive, qualificazione dell'attività svolta. L'intervento dovrà articolarsi in modo da sostenere, prioritariamente, imprese e investimenti rivolti a rafforzare, sviluppare e qualificare il sistema dell'informazione regionale. E' questo un altro obiettivo di fondo, che trova indiretta evidenza anche nel disposto dell'articolo 35 della legge, il quale esclude esplicitamente dai benefici le imprese che producono o diffondono prodotti di carattere commerciale, superando i limiti di legge.

L'intervento sarà pertanto modulato sulla base di tipologie di investimento e di tipologie di impresa, per il settore editoriale da un lato e per il settore radiotelevisivo dall'altro. Se da una parte i contributi dovranno essere resi compatibili con le risorse annualmente rese disponibili dal piano, dall'altro vi è però la necessità di definire meccanismi di assegnazione automatici, per dare certezze alle imprese e semplificare le procedure.

A questo fine che il criterio di fondo è di differenziare la misura dei contributi, riservando la quota in conto capitale solo per le assegnazioni prioritarie, come investimenti e caratteristiche di imprese.

3.2 Intervento

3.2.1 Erogazione di un contributo in conto interessi pari a 1,5 punti percentuali sui finanziamenti e locazioni finanziarie non superiori al 75% degli investimenti e di durata non superiore ai 10 anni. I progetti di investimento - di importo non superiore a 300.000,00 euro e non inferiore a 30.000,00 euro - potranno concernere:

- l'acquisto di attrezzature per l'innovazione tecnico-produttiva e il miglioramento degli standard di qualità;
- la realizzazione, ampliamento, modifica di impianti e processi;
- il miglioramento della distribuzione e promozione.

Possono beneficiare dell'agevolazione singole imprese, consorzi e associazioni di impresa formalmente costituiti ai sensi di legge, con almeno 2 dipendenti (calcolati secondo le unità lavorative annue) iscritti a libro paga nell'ultimo anno.

3.2.2 Il contributo di cui al punto precedente, per la stessa tipologia di interventi, è incrementato a 3 punti percentuali in caso di progetti presentati da imprese, consorzi o associazioni di imprese con un numero complessivo di dipendenti (in termini di unità lavorative annue) superiori a 4 unità.

3.2.3 Al contributo in conto interessi di cui al precedente punto 3.2.2, sempre per la stessa tipologia d'impresa o consorzio o associazione, è aggiunto un contributo in conto capitale pari al 10% della spesa ammissibile, qualora l'investimento concerna:

- progetti proposti da consorzi o associazioni di imprese volti a creare strutture o servizi integrati di produzione, diffusione, promozione o vendita;
- progetti, presentati anche da singole imprese che comportino un incremento occupazionale di almeno due unità lavorative annue;
- progetti, presentati anche da singole imprese, che comportino uno sviluppo della produzione di pubblicazioni periodiche o di trasmissioni radiofoniche o televisive a carattere informativo di interesse per la comunità regionale oltre gli obblighi di legge.

I finanziamenti oggetto di agevolazione possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria di Fidi Toscana Spa, che sarà rilasciata in misura fino al 70% del finanziamento.

3.3 Procedure di attuazione

Sono stabilite dall'articolo 36 della l.r. 22/2002. La concessione dei contributi e delle garanzie sarà effettuata da Fidi Toscana Spa, sulla base delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, dei fondi disponibili e del parere del Corecom. A tale fine i progetti presentati alla Fidi Toscana Spa dovranno essere corredati del parere del Corecom in merito alla corrispondenza dei medesimi ai requisiti previsti per la concessione dell'agevolazione. Il Corecom dovrà altresì certificare l'iscrizione dell'impresa richiedente al registro degli operatori della comunicazione.

Gli incentivi a imprese situate in zone montane saranno incrementati facendo ricorso alle risorse del Fondo "Alto".

3.4 Valutazione

L'efficacia degli interventi sarà effettuata valutando il ritorno in termini di volumi di investimenti innovativi, di processi di aggregazione e integrazione delle imprese, di incrementi occupazionali..

4. QUARTA MISURA: SOSTEGNO ALLE AZIONI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE

4.1 Obiettivi

L'articolo 37 della l.r. 22/2002 dispone che la Regione interviene per sostenere azioni di formazione continua del personale delle imprese iscritte nel Registro degli operatori della comunicazione. L'intervento deve essere definito considerando la situazione e le esigenze delle imprese e gli obiettivi strategici che la Regione si propone di conseguire per favorire lo sviluppo e il rafforzamento del settore.

La situazione è diversificata per quanto attiene le emittenti radio e televisive da un lato, con le aziende di servizi collegate, e le altre imprese editoriali. Queste ultime comprendono imprese anche di consistenti dimensioni, mentre le prime compongono un frammentato panorama di unità, anche di piccolissime dimensioni con bassi indici di occupati, essendo ampiamente diffusi i rapporti di lavoro "atipici".

Dalle consultazioni effettuate è emerso che le esigenze formative sono più rivolte sul fronte del personale di nuovo inserimento nell'attività aziendale che su quello del personale già impiegato, il quale accresce normalmente le proprie competenze con l'inserimento in azienda di nuove tecnologie o processi lavorativi.

Si propone pertanto di orientare prioritariamente l'intervento in questa direzione, con una modulazione del sostegno formativo che consenta di favorire la stabilizzazione contrattuale del personale che già opera nelle imprese con rapporti di collaborazione o altre forme

precarie di impiego: il rafforzamento e la qualificazione professionale delle risorse umane sono fattori essenziali per lo sviluppo delle imprese.

Un ulteriore utile intervento può essere rivolto ai giovani diplomati o laureati nelle discipline attinenti al settore della comunicazione e informazione, di effettuare tirocini formativi presso le imprese; uno strumento utile per mettere in relazione i giovani con il mondo del lavoro e offrire alle imprese opportunità di selezione e acquisizione di nuove professionalità.

4.2 Intervento

Può modularsi nelle seguenti misure:

- a) erogazione di un contributo alle imprese, per rimborso del 60% dei costi sostenuti (ammissibili fino all'importo di 4000,00 euro pro capite) per progetti di formazione rivolti a personale operante nell'impresa con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro;
- b) erogazione di un contributo alle imprese per il rimborso del 100% dei costi sostenuti (ammissibili fino all'importo di 4000,00 euro pro capite) per progetti rivolti a:
 - personale già operante nell'impresa con rapporto di lavoro precario o atipico e che viene stabilizzato con contratto a tempo indeterminato;
 - personale di nuova assunzione, aggiuntivo a quello in essere prima dell'intervento, con contratto a tempo determinato (non inferiore a due anni) o indeterminato.

I costi ammissibili ai fini del contributo sono:

- le spese per la partecipazione di detto personale ad attività formative presso agenzie accreditate esterne all'azienda;
 - gli oneri per le attività formative organizzate dall'impresa al suo interno, e comprendenti: costi di lavoro del personale in formazione (se l'attività è svolta in orario di lavoro); costi dei docenti esterni, costi dei docenti interni;
 - altre spese sostenute: trasferte, locazione di apparecchiature, uso di materiali ecc.)
- c) erogazione di borse di studio (500,00 euro mensili) a giovani diplomati o laureati in discipline attinenti all'informazione e comunicazione che effettuino tirocini (ex d.m.25 marzo 1998, n. 142) non inferiori a sei mesi nell'ambito delle strutture aziendali che operano nel settore. Le imprese presso le quali si svolgono tali tirocini potranno usufruire del rimborso degli oneri connessi all'attuazione dei progetti di formazione (Inail e assicurazione RCT);

4.3. Procedure di attuazione

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della l.r. 22/2002 le modalità di erogazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale seguendo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, e sulla base delle seguenti condizioni:

- a) sono escluse dai contributi:
 - le imprese di cui all'articolo 35, comma 2, della l.r. 22/2002 (produzione a carattere commerciale)
 - le imprese non in regola con gli obblighi di cui all'articolo 35, comma 3.

b) gli interventi saranno prioritariamente destinati:

- alle associazioni o consorzi, o singole imprese appartenenti a strutture associative; con un numero di dipendenti superiore a 6 unità;
- imprese o consorzi qualificati per prodotti e programmi di carattere informativo o educativo di interesse per la comunità regionale oltre gli obblighi di legge.

4.4. Valutazione

L'efficacia dell'intervento sarà misurata dal numero dei nuovi contratti di lavoro attivati e delle borse di studio attivate.

5. QUINTA MISURA: PROMOZIONE DI FORME DI EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE E CRITICO DEI MASS MEDIA

5.1 Obiettivi

Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 22/2002 stabilisce che la Regione favorisce e sostiene iniziative proposte da istituti scolastici, dal parlamento degli studenti e da soggetti che siano espressione della società civile, volte alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione.

Stante il carattere del tutto nuovo della misura, si ritiene opportuno, in questo primo triennio del piano orientare l'intervento verso il mondo giovanile, nella fascia di età 14-24 anni, invitando istituzioni e organizzazioni sociali operanti nel settore giovanile a formulare progetti sperimentali.

5.2 Intervento

Potrà attuarsi seguendo queste linee guida:

a) anno 2003:

- Invito a istituzioni scolastiche e organizzazioni sociali riconosciute, operanti nel settore giovanile, a presentare progetti sperimentali di attività educative per un uso consapevole e critico dei mezzi di comunicazione, a stampa e telematici; i progetti dovranno essere suscettibili di attuazione su una scala ampia e coinvolgere nell'ideazione o realizzazione i soggetti del mondo dell'informazione e comunicazione operanti in Toscana;
- Valutazione e selezione di un certo numero di progetti, nella prima metà dell'anno, e sperimentazione degli stessi nella seconda metà;
- I progetti selezionati riceveranno un cofinanziamento in misura variabile in relazione all'apporto di soggetti esterni; i progetti delle istituzioni scolastiche saranno, se selezionati, interamente finanziati.

b) anni 2004-2005:

- Attuazione dei progetti sperimentali risultati più efficaci su scala allargata, attraverso le Amministrazioni provinciali o altri soggetti attuatori, con una partecipazione finanziaria regionale

5.3 Procedure di attuazione

Per la promozione e selezione, nella prima metà del 2003, dei progetti sperimentali sarà proceduto con un pubblico avviso; il Parlamento degli studenti potrà accedere al bando di diritto; gli altri soggetti potranno accedere a condizione di gestire direttamente attività rivolte ai giovani nella fascia di età indicata.

I progetti dovranno contenere: la descrizione dell'attività proposta, i soggetti partecipanti, la durata, i giovani che saranno coinvolti, le modalità di svolgimento, il preventivo di spesa, gli indicatori di risultato.

I progetti saranno valutati da una commissione, che verificherà anche l'efficacia dei progetti realizzati sperimentalmente. Per la diffusione su scala allargata, negli anni 2004-2005, dei progetti più validi, sarà predisposto un apposito intervento.

5.4 Valutazione

Sarà attuata applicando test di verifica previsti dal progetto.

PIANO FINANZIARIO

<i>INTERVENTI</i>	<i>Fonte finanziaria</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>
1. PRIMA MISURA SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	UPB 133	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2. SECONDA MISURA INTERVENTI FORMATIVI DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI	UPB 615 (FSE 45%- Stato 44%) RT 11%	450.000,00		
3. TERZA MISURA INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE LOCALE	Residuo l.r.62/97 UPB 135 UPB 133	280.000,00 75.000,00 175.000,00	75.000,00 175.000,00	75.000,00 175.000,00
4. QUARTA MISURA SOSTEGNO ALLE AZIONI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE	UPB 133	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5. QUINTA MISURA PROMOZIONE DI FORME DI EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE E CRITICO DEI MASS MEDIA	UPB 133 UPB 133	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00

CONCLUSIONE

Il carattere fortemente innovativo degli interventi e la difficoltà di prevedere il livello di utilizzazione delle singole misure, rende necessario procedere, soprattutto nel corso del primo anno di attuazione del piano, ad un attento monitoraggio per apportare alle diverse misure e ai relativi stanziamenti finanziari gli opportuni adeguamenti, attraverso le periodiche variazioni di bilancio.

Estendendo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della l.r. 22/2002, la Giunta regionale informerà annualmente il Consiglio regionale sugli aiuti erogati e sulle proposte di adeguamento del Piano. Si evidenzia che il residuo sulla l.r. 62/1997 è quello risultante alla data del 22 novembre 2002 e potrà subire variazioni in relazione a nuove domande di

contributi che potranno essere presentate sulla vecchia legge in attesa dell'operatività dei nuovi incentivi.

Per quanto riguarda il finanziamento, per gli anni 2004 e 2005, degli interventi formativi del personale della Regione e degli enti locali di cui alla prima misura, saranno definiti nell'ambito dei programmi annuali di formazione rivolti al sistema della pubblica amministrazione toscana.

Allegato

Scheda riassuntiva degli interventi
per la formazione del personale degli enti locali (misura 2).

Gli interventi formativi teorico-pratici, con un numero di partecipanti per edizione variabile da un minimo di 8 ad un massimo di 25, saranno articolati come di seguito indicato:

- 1) corso di 90 ore destinato ai responsabili degli URP e strutture assimilate, sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del d.p.r. 422/2001 e che svolgono attività di comunicazione da più di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento; 1 edizione a Firenze, 1 edizione a Pisa ed 1 edizione a Siena, per complessive 270 ore di formazione;
- 2) corso di 120 ore destinato ai responsabili degli URP e strutture assimilate, sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, d.p.r. 422/2001 e che svolgono attività di comunicazione da meno di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento 1 edizione a Firenze, 1 edizione a Pisa ed 1 edizione a Siena, per complessive 360 ore di formazione;
- 3) corso di 60 ore destinato al restante personale degli URP e strutture assimilate che svolge attività di comunicazione da più di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento: 4 edizioni a Firenze, 2 edizioni a Pisa, 1 edizione a Siena, per complessive 420 ore di formazione;
- 4) corso di 90 ore destinato al restante personale degli URP e strutture assimilate che svolge attività di comunicazione da meno di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento; 3 edizioni a Firenze, 2 edizioni a Pisa, 1 edizione a Siena, per complessive 540 ore di formazione;
- 5) corso di 90 ore destinato ai capi uffici stampa sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 422/2001 e che svolge attività di informazione da più di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento: 1 edizione a Firenze;

- 6) corso di 120 ore destinato ai capi uffici stampa sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, d.p.r. 422/2001 e che svolge attività di informazione da meno di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento: 1 edizione a Firenze;
- 7) corso di 60 ore destinato ai coadiutori dei capi uffici stampa sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, d.p.r. 422/2001 e che svolge attività di informazione da più di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento: 1 edizione a Firenze;
- 8) corso di 90 ore destinato ai coadiutori dei capi uffici stampa sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del d.p.r. 422/2001 e che svolge attività di informazione da meno di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento: 1 edizione a Firenze.